

Acquirente obbligato per l'Iva non versata dal fornitore

DI FRANCO RICCA

Via libera della Corte di giustizia all'obbligo dell'acquirente per l'Iva non versata dal fornitore. Con la sentenza 11 maggio 2006, causa C-384/04, la Corte ha dichiarato che le disposizioni sulla responsabilità solidale introdotte tre anni fa nel Regno Unito al fine di contrastare l'evasione dell'imposta, specialmente quella attuata attraverso le frodi carosello, sono ammesse dall'art. 21, n. 3, della sesta direttiva. La pronuncia, di concreto e attuale interesse anche per l'Italia, che recentemente ha attivato un istituto analogo (art. 60-bis del dpr 633/72 e dm attuativo del 22/12/2005), chiarisce che simili disposizioni devono tuttavia rispettare i principi generali dell'ordinamento comunitario, quale la proporzionalità e la certezza del diritto e non devono rendere eccessivamente difficile per il contribuente superare le presunzioni su cui si fondano.

L'intervento della Corte è stato sollecitato dai giudici britannici, a seguito del ricorso di una federazione di imprese che aveva denunciato la presunta incompatibilità con la sesta direttiva delle disposizioni nazionali che attribuiscono al fisco la facoltà di imporre a qualsiasi soggetto, quale condizione per poter fornire o acquistare beni o servizi imponibili, la costituzione di una garanzia per il pagamento dell'Iva, e di quelle che prevedono, in determinate situazioni, la responsabilità solidale del cessionario, soggetto passivo, per l'Iva addebitata e non versata dal cedente. In particolare, tale responsabilità scatta nelle cessioni aventi per oggetto telefoni, computer

e relativi accessori, allorché può presumersi che l'acquirente avesse ragionevoli motivi per sospettare l'inadempimento fiscale del venditore, per esempio in quanto il prezzo della cessione era inferiore al prezzo minimo di mercato. Si deve notare che, a differenza della norma italiana, quella del Regno Unito chiarisce opportunamente che, ai fini dell'applicazione della disposizione sulla responsabilità solidale, l'Iva che forma oggetto dell'obbligo dell'acquirente corrisponde all'importo più basso tra l'importo addebitabile sulla cessione e quello che risulta dovuto in base alla dichiarazione resa dal cedente per il periodo di riferimento.

Respingendo le censure prospettate dalla federazione, la Corte osserva che l'art. 21, n. 3 autorizza gli stati membri a prevedere che un soggetto diverso dal soggetto passivo sia qualificato debitore dell'imposta e obbligato in solido a versare l'Iva in tutti i casi rientranti nei precedenti nn. 1 e 2. Nell'esercizio di questo potere, tuttavia, occorre rispettare i principi generali del diritto comunitario. Il principio di proporzionalità, in particolare, impone di adottare misure che non eccedano quanto è necessario allo scopo. Pertanto, le disposizioni nazionali che considerano un soggetto solidalmente responsabile per il versamento dell'Iva qualora era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l'imposta dovuta sull'operazione, o su un'operazione precedente o successiva, non sarebbe stata assolta, fondando detta responsabilità su presunzioni, non possono essere formulate in maniera tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente

difficile per il soggetto passivo superarle fornendo la prova contraria. Diversamente, infatti, si costruirebbe un sistema di responsabilità oggettiva, che andrebbe al di là di quanto necessario per operatori i diritti dell'erario, dovendo gli operatori poter fare affidamento sulla liceità delle operazioni che effettuano senza rischiare di essere obbligati in solido a versare l'imposta dovuta da un altro debitore.

Le altre questioni sollevate miravano a chiarire se le suddette disposizioni nazionali possano giustificarsi in base all'art. 22, n. 8, della sesta direttiva, che consente agli stati membri di stabilire, nel rispetto del principio della parità di trattamento, altri obblighi ritenuti necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi, purché tali obblighi non diano luogo, negli scambi tra stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Tale norma, osserva anzitutto la Corte, riguarda solo gli obblighi (e non l'individuazione) dei debitori d'imposta. Pertanto la previsione di un'obbligazione solidale per il pagamento dell'Iva non può fondarsi sulla norma in esame, che non permette neppure di esigere da un soggetto, che non sia debitore dell'Iva né solidalmente obbligato a versarla, la costituzione di una garanzia per il pagamento dell'imposta dovuta da un terzo. Tuttavia, come detto, entro i limiti dei principi generali del diritto comunitario, sia l'obbligazione solidale per il pagamento dell'Iva sia l'obbligo di costituire una garanzia per il versamento dell'imposta stessa possono invece fondarsi sull'art. 21, n. 3, della direttiva.

solo in caso di siffatto rimborso. Una siffatta, aggiuntiva imposizione non avrebbe potuto evitare la condanna della Corte. E' ciò anche nella considerazione che la Corte ha fatto, pur se un po' di

staggia, sul termine di decadenza del diritto al rimborso degli indebiti versamenti eseguiti in eccedenza rispetto al dovuto, che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto di poter applicare in relazione alla tassa in que-

nunciate, insieme con le istruzioni ministeriali in materia sono dirette a rendere impossibile o eccessivamente difficile qualsiasi domanda di rimborso. (riproduzione riservata)

cando, di fatto, il rientro di quelle somme. Nelle casse delle aziende italiane. La questione, alla luce di questa pronuncia, rischia di rimbalzare ancora una volta nelle aule dei tribunali italiani, chiamati a fare chiarezza e a interpretare la decisione della Corte di giustizia europea che appare deludente per i meccanismi applicativi dell'esoso tributo. Il prelievo in questione, che il legislatore tributario pose nel 1985 a carico delle società di capitali, per far fronte, più che alla spesa pubblica in sé, all'ingovernabilità della spesa medesima, persiste così in molte vite. E ciò proprio a motivo dei meccanismi via via escogitati dall'amministrazione finanziaria, oltre che per mantenere in vita una consistente quota del suo gettito, soprattutto al fine di intralciare, ritardare ed erodere, quanto più possibile, i rimborsi di quanto lo stesso prelievo ha permesso di riscuotere, in misura maggiore del dovuto, prima che la Corte comunitaria ne avesse dichiarato l'illegittimità, per altro, sostanzialmente parzialmente.

E' nel solco delle condanne sostanzialmente parziali e, per di più, di assoluzione per insufficienza di prove, insieme, si colloca la sentenza che hanno pronunciato ieri i giudici di Lussemburgo sulla nuova «tassa annuale forfettaria» di concessione governativa che il nostro legislatore ha escogitato con la legge collegata alla «Finanziaria» per il 1999.

Si tratta di un'imposizione che,

IO
online
Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it